

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 400)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 7 febbraio 1964 (V. Stampato n. 722)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(BOSCO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio

(MEDICI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 febbraio 1964*

**Disposizioni relative al personale di dattilografia e al personale ausiliario
del Ministero di grazia e giustizia**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il ruolo del personale di dattilografia, istituito con legge 27 dicembre 1956, n. 1444, e successivamente aumentato con legge 20 febbraio 1958, n. 58, è ulteriormente aumentato di settecento unità.

Art. 2.

Nella prima attuazione della presente legge i posti aumentati nell'organico del personale di dattilografia a norma dell'articolo precedente sono attribuiti mediante concorso pubblico, con riserva di n. 550 posti a favore degli amanuensi e dattilografi assunti e retribuiti a norma dell'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, i

quali alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino a prestare servizio negli uffici giudiziari continuativamente da epoca anteriore al 1° gennaio 1963, siano in possesso della licenza elementare e non abbiano superato il 45° anno di età. Tale limite di età è elevato di tanti anni quanti sono gli anni di servizio prestati alle dipendenze degli uffici giudiziari in qualità di amanuense o di dattilografo alla data del bando di concorso.

I posti eventualmente non attribuiti nella quota riservata si aggiungono a quelli da conferirsi secondo le norme ordinarie.

Per lo svolgimento del concorso si osservano le norme di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, concernente l'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi, nonché quelle particolari che saranno stabilite con il bando di concorso, anche relativamente alla documentazione del servizio prestato dagli amanuensi e dattilografi.

Art. 3.

Sull'ammissione degli amanuensi e dattilografi che hanno titolo a concorrere nella quota dei posti loro riservata, a norma dell'articolo precedente, è richiesto il parere motivato della Commissione di vigilanza di cui all'articolo 61 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196.

Art. 4.

Dei posti aumentati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, 50 sono assegnati al Ministero di grazia e giustizia; gli altri saranno ripartiti tra gli uffici giudiziari con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 5.

Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 1 della legge 20 dicembre 1962, n. 1719, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione ai cancellieri dirigenti di avvalersi della disposizione di cui all'articolo 99 dell'ordinamento del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, approvato con regio decreto-legge 8 maggio 1924, n. 745, non può essere

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

concessa per nuove assunzioni di dattilografi o amanuensi.

Art. 6.

La Tabella *B* annessa alla legge 23 ottobre 1960, n. 1196, è così modificata:

Stipendi annui lordi del personale di dattilografia:

Stipendio iniziale	L. 471.000
Stipendio dopo due anni dal precedente	» 540.000
Stipendio dopo otto anni dal precedente	» 606.000
Stipendio dopo dieci anni dal precedente	» 687.000

Art. 7.

Il quadro 67 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è, nella parte relativa al personale addetto agli uffici, così modificato:

AMMINISTRAZIONE CENTRALE

PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI

QUALIFICA	ORGANICO
Commesso capo	1
Commesso	6
Usciere capo	} 83
Usciere	
Inserviente	

Art. 8.

Le imposte di bollo sulle sentenze e sui decreti di condanna in materia penale previste dall'articolo 45, numeri 2), 3) e 4) della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, modificato dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1961, n. 564, sono fissate nella misura appresso indicata:

N. 2) Per ogni sentenza o decreto senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato:

a) In caso di condanna per contravvenzioni:

LEGISLATURA IV - 1963-64 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulle sentenze e sui decreti dei pretori	L. 800
Sulle sentenze dei Tribunali e sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali militari	» 2.000
Sulle sentenze delle Corti di assise	» 2.000
Sulle sentenze delle Corti di appello	» 2.800
Sulle sentenze delle Corti di assise di appello	» 2.800

b) In caso di condanna per delitti:

Sulle sentenze e sui decreti dei pretori	L. 2.800
Sulle sentenze dei Tribunali e sulle sentenze e sui decreti dei Tribunali militari	» 4.000
Sulle sentenze delle Corti di assise	» 4.000
Sulle sentenze delle Corti di appello	» 5.000
Sulle sentenze delle Corti di assise di appello	» 5.000

N. 3) Sentenze della Corte di cassazione e del Tribunale supremo militare che rigettano o dichiarano inammissibile il ricorso della parte:

Per ogni sentenza, senza riguardo al numero dei fogli e per ogni condannato	L. 2.400
---	----------

N. 4) Sentenze di proscioglimento e sentenze di non luogo a procedere in sede istruttoria per remissione o rinuncia anche tacita di querela.

Sono dovute le imposte di cui al n. 2 lettera b) del presente articolo.

Art. 9.

Alla spesa occorrente per l'attuazione degli articoli 1, 6 e 7 della presente legge, prevista per l'esercizio finanziario 1963-64 in 1.050 milioni di lire, si provvederà con il maggior gettito delle imposte di cui all'articolo 8 della presente legge.

Art. 10.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.